

ADEMPIMENTI

La compensazione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione con i debiti derivanti da istituti deflativi

di Luca Mambrin

L'Agenzia delle Entrate con il [provvedimento del 31 gennaio 2014](#) ha approvato il modello di versamento denominato **“F24 Crediti PP.AA.”**, che deve essere utilizzato per **il pagamento delle somme dovute** in applicazione **degli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario** mediante **compensazione dei crediti vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni**.

Per effetto del nuovo art. **28-quinquies del D.P.R. 602/1973**, introdotto dal D.L. 35/2013, si prevede infatti che i crediti **non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale** per **somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, su specifica richiesta del creditore, mediante compensazione** (prevista dall'art. 17 del D.Lgs 241/1997), ed esclusivamente attraverso i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, **con le somme dovute** a seguito di:

- **accertamento con adesione** (art. 8 D.Lgs 218/1997);
- **adesione al processo verbale di constatazione** (art. 5-bis D.Lgs 218/1997);
- **adesione agli inviti dell'ufficio** (art. 5 comma 1-bis e art. 11, comma 1-bis D.Lgs 218/1997);
- **acquiescenza** (art. 15 D.Lgs 218/1997);
- **definizione agevolata delle sanzioni** (artt. 16 e 17 D.Lgs 472/1997);
- **conciliazione giudiziale** (art. 48 D.Lgs 546/1992);
- **mediazione** (art. 17-bis D.Lgs 546/1992).

Con il **decreto del 14 gennaio 2014** del Ministero dell'economia e delle finanze **sono state definite le modalità di attuazione alla norma**; in particolare l'art. 3 del decreto precisa che i pagamenti **si considerano considerati perfezionati** ove risultino **rispettate le seguenti condizioni**:

- i **crediti utilizzati in compensazione** devono risultare **da certificazione rilasciata attraverso la piattaforma elettronica** di certificazione e non devono essere già stati pagati dalla pubblica amministrazione ovvero impiegati per le altre finalità consentite dalla normativa vigente;

- la **certificazione deve recare la data di pagamento del credito certificato**;
- il **soggetto titolare dei debiti** da accertamento tributario deve coincidere con **il soggetto titolare dei crediti** risultante dalle relative certificazioni; il soggetto titolare del credito e del debito è **individuato esclusivamente attraverso il codice fiscale**;
- nel modello **F24 telematico** utilizzato per la compensazione **non devono** essere presenti pagamenti diversi da quelli identificati da appositi codici;
- **l'utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti**, diversi da quelli certificati, nello stesso modello F24 telematico presentato per il pagamento dei debiti da accertamento tributario, **deve risultare conforme** alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite modello F24;
- **l'addebito dell'eventuale saldo positivo** del modello F24 telematico **deve andare a buon fine**.

I **pagamenti riportati nel modello F24** si considerano non effettuati nel caso in cui non venga rispettata anche **una sola di queste condizioni; tale circostanza sarà resa nota** dall'Agenzia delle entrate **al soggetto** che ha **trasmesso il modello F24 telematico, tramite apposita ricevuta** consultabile attraverso il sito dei servizi telematici della medesima Agenzia.

Tra le condizioni richieste dalla norma vi è l'obbligo, per poter effettuare la compensazione, che **il credito sia certificato** ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008, e dell'art. 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e **che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento**.

La **certificazione dei crediti avviene tramite la piattaforma elettronica** predisposta dal ministero dell'economia e delle finanze, sulla quale le diverse Amministrazioni possono **attestare** le somme dovute a professionisti e imprenditori per acquisti di beni e servizi; **l'ente debitore** entro 30 giorni dal ricevimento **dell'istanza certifica** che il credito è **certo, liquido ed esigibile**, ovvero rileva l'insussistenza anche parziale del credito.

Nel nuovo modello **F24 telematico ("F24 Crediti PP.AA")** approvato dal citato provvedimento del 31 gennaio vi è lo specifico campo denominato **"numero certificazione crediti"** nel quale deve essere **indicato il numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione**, attribuito dalla piattaforma elettronica di certificazione, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del D.M. 14 gennaio 2014.

Infine con la [**R.M. 16/E/2014**](#) è stato istituito **il codice tributo per l'utilizzo dei crediti in compensazione**, "PPAA" denominato "crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per il pagamento di somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario art. 28-quinquies del D.P.R. 602/1973".

In **sede di compilazione del modello "F24 Crediti PP.AA."**, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione **"Erario"** esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna **"importi a credito compensati"** mentre **i codici tributo** da utilizzare per il

pagamento delle somme dovute in applicazione degli istituti deflativi del contenzioso tributario **sono elencati nell'allegato 1** al D.M. del 14 gennaio 2014 e pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Il campo **“anno di riferimento”** non deve essere invece valorizzato.